

Allegato tariffario comune di San Pietro in Casale

Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla Tariffa corrispettiva Puntuale ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 7 co. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore laddove presente ovvero al condomino di riferimento "facente funzioni". A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 – Parti Comuni Condominiali).

2. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 5 co. 4 del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta, una percentuale di abbattimento, così come indicata di seguito:

Attività	% riduzione di superficie
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%
autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante Gommisti ed autocarrozzerie	50%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
allestimenti, insegni	15%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
lavorazioni metalmeccaniche	50%
falegnamerie	50%
verniciature, galvanotecnici, fonderie	50%
gabinetti dentistici, radiologici e laboratori Odontotecnici	20%

Per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto, si applica una riduzione del 50%, in virtù di della minore attitudine a produrre rifiuti.



3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 8. co. 6 del regolamento, il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza attribuita all'Utenza Domestica, e per le Utenze non Domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore da 120 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 100% della Quota Variabile di Base.

4. Riduzioni per compostaggio individuale

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, si applica una riduzione pari al 30% della quota variabile normalizzata.

La scontistica non è riconosciuta qualora l'utenza usufruisca del servizio di raccolta domiciliare dell'organico.

5. Riduzioni per uso stagionale o non continuativo

Ai sensi degli artt. 19-20-21 del regolamento:

- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni;
- per i locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni;
- per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero:

è applicata una riduzione del 30% della quota fissa e variabile normalizzata; la Quota Variabile di Base è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione, che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche, si applicano le seguenti riduzioni sulla quota variabile normalizzata:

Tipologia di rifiuto	Riduzione
carta/cartone	0,165 €/kg
vetro	0,165 €/kg
plastica	0,165 €/kg
lattine	0,165 €/kg
oli alimentari	0,165 €/kg
oli minerali	0,165 €/kg
batterie auto/moto	0,165 €/kg
Legno	0,165 €/kg
Ferro	0,165 €/kg
RAEE voluminosi *	4,00 € a conferimento (massimo 12 €/anno)

7. Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Domestiche residenti

Ai sensi dell'art. 31 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta per ogni componente necessitante del presidio a seguito di specifica richiesta dell'utenza domestica residente. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 6.240 litri annuali ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base; i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 33 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 6.240 litri annuali ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base; i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

8. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 32 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini/pannoloni e/o presidi medico-sanitari, (Case di riposo, RSA, Asili, Ospedali) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- Il Comune trasmette ogni anno al Gestore l'elenco delle utenze interessate dall'agevolazione, comunicando il numero di "soggetti agevolati";
- la quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 6.240 lt annuali

per ogni ospite residente in RSA/casa di riposo/ospedale e 2.080 lt annuali per ogni bambino iscritto in asilo nido;

per “soggetto agevolato” si intende:

- per Case di riposo, RSA e similari: numero di posti letto dedicati a ospiti, residenti, che necessitano di presidi medici per incontinenza;
- per Ospedali: numero di posti letto dei reparti di lungodegenza o altri reparti che necessitano di presidi medici per incontinenza o pannolini;
- per asili nido e similari: numero di “posti bimbo” che necessita di pannolini.

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 7 c. 10 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

9. Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e della quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 100%.

10. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Per il periodo transitorio relativo al solo anno 2025, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani.

La tariffa è ridotta in misura fissa di 0,017 €/kg. La riduzione non può comunque superare il 60% della quota variabile normalizzata.

11. Uscita parziale dal servizio pubblico

Nel caso in cui un'utenza non domestica opti per l'uscita parziale dal servizio pubblico, saranno applicate le seguenti riduzioni (in euro/kg) su Quota Variabile normalizzata e/o Quota variabile di base:

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER	importo €
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	0,214
	Rifiuti biodegradabili	200201	0,214
	Rifiuti dei mercati	200302	0,214
CARTA E CARTONE	Imballaggi di carta e cartone	150101	0,061
	Carta e cartone	200101	0,061
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	0,025
	Plastica	200139	0,025
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	0,021
	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138	0,021
METALLO	Imballaggi metallici	150104	0
	Metallo	200140	0
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi di materiali compositi	150105	0,290
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	0,290
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	0,035
	Vetro	200102	0,035
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109	0,129
	Abbigliamento	200110	0,129
	Prodotti tessili	200111	0,129
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318	1,374
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	0,335
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	1,211
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130	0,688
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	0,117
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	0,173

12. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 70% del valore economico della somma di quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.